

**Puglia****L.R. 11/02/2002, n. 1****Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese.****Pubblicata nel B.U. Puglia 15 febbraio 2002, n. 23.****Art. 14***Assegnazione beni all'A.R.E.T.*

1. I beni immobili inseriti nell'elenco di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13, dopo l'approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione da parte della Giunta regionale, sono trasferiti alla Regione Puglia mediante la sottoscrizione di processi verbali di consegna, che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni immobili. Fino alla sottoscrizione dei predetti verbali il Commissario liquidatore di cui all'articolo 13 cura la gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni ⁽¹⁶⁾.

2. La Giunta regionale può concedere in comodato all'A.R.E.T., per le finalità delle presente legge, i beni delle A.P.T. ⁽¹⁷⁾.

2-bis. Per la valorizzazione dei beni di cui al presente articolo, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁶⁾ Comma così sostituito dall' art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. I beni immobili e le attrezzature residuati alla liquidazione delle A.P.T. provinciali sono di proprietà della Regione Puglia.».

⁽¹⁷⁾ Comma così modificato dall' art. 8, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

⁽¹⁸⁾ Comma aggiunto dall' art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.



L. 29/03/2001, n. 135

Riforma della legislazione nazionale del turismo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92.

5. Sistemi turistici locali.

[1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche di turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti dalle imprese turistiche alle normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti turistici, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relazione e della commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi.

alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 52 emanato dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

(15) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Puglia**L.R. 26/04/1995, n. 27****Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.****Pubblicata nel B.U. Puglia 16 maggio 1995, n. 52.****Art. 33***Programma di alienazione.*

1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione ¹⁶⁶.

1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni ¹⁶⁶.

1-ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi costituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 ¹⁶⁶.

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

1) compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;

2) palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

2-bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27 ¹⁶⁶.

2-ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative;

b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale ¹⁶⁶.

2-quater. L'Università degli studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie ¹⁶⁶.

2-quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario ¹⁶⁶.

2-sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale ¹⁶⁶.

2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso "ex SICEM" in Foggia ⁽¹⁰⁾.

02-septies 1. Per l'intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno ⁽¹¹⁾.

2-septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti ⁽¹²⁾.

2-octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2-quinquies ⁽¹³⁾.

a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale "N. Tommaseo" in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali ⁽¹⁴⁾;

b) alla Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia romana dei chierici regolari somaschi l'immobile colonia collinare ex G.I. "A. Motolese" in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI alla via Birago e l'immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso ⁽¹⁵⁾;

d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche ⁽¹⁶⁾;

e) al Comune Sannicola (Le) la colonia "L. Staiano" per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell'anno in favore di giovani e anziani;

f) all'Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti ⁽¹⁷⁾;

g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali ⁽¹⁸⁾;

h) all'Università degli studi di Foggia la "Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia" da utilizzare per attività istituzionali e didattiche ^{(19) (20)}.

2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari ⁽²¹⁾.

2-decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2-octies ⁽²²⁾.

⁽¹⁰⁾ Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il

seguinte: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.»

(11) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.»

(12) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 21, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.»

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 23 ottobre 1995, n. 35.

(14) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

(17) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 gennaio 1998, n. 6, poi così modificato dall'art. 17, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 e dall'art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(19) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il comma 2 del medesimo articolo abroga tutte le norme in contrasto con il presente comma.

(20) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.

(21) Alinea così modificato dapprima dall'art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, poi dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5 e infine dall'art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(22) Lettera così sostituita dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «a) alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale "N. Tommaseo", con le pertinenze funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e turistico-congressuali;».

(23) Lettera così sostituita dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;».

(24) Lettera così sostituita dall'art. 30, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) alla Provincia di Lecce il "Campo di calcio", adiacente alla residenza universitaria "E. De Giorgi", per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d'intesa con la Federazione italiana "Giuoco calcio";».

(25) La presente lettera, aggiunta dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, è stata poi così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 ottobre 2009, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «f) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da utilizzare per finalità sociali.»

(26) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(27) Lettera aggiunta dall'art. 50, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(28) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(29) Il presente comma, aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10, poi modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2007, n. 25, e successivamente sostituito dall'art. 41, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 e dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 ottobre 2009, n. 25, poi modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 50, comma 1, lettera d), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dell'ex Collegio Navale "N. Tommaseo", della Colonia Collinare ex G.I. "A. Motolese", dell'ex INAPLI e dell'ex Collegio Fiorini, dell'area del Campo di calcio, adiacente alla residenza universitaria "E De Giorgi", della Colonia Stajano e della Palestra di via Galliani e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù) provvedono rispettivamente la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, la Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l'Università degli Studi di Lecce, la provincia di Lecce, il comune di Sannicola, l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Alberobello.»

(30) Comma aggiunto dall'art. 38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10.